Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 22 gennaio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. 899.

Prelevamento di L. 95.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978 . . . . Pag. 667

1979

LEGGE 11 gennaio 1979, n. 13.

Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . . Pag. 667

LEGGE 11 gennaio 1979, n. 14.

Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile . . . . . . Pag. 668

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo . . . . Pag. 669

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1978.

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale . . Pag. 669

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano . . . . Pag. 670

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ditta Libertà Arredo, in Vinci . . . . Pag. 670

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla C. G. Sansoni editore - Nuova S.p.a., in Firenze, già Nuova società editoriale . . . . . Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce . . . . Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Concessione dal 21 luglio 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena. Pag. 672

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena . . . . . Pag. 672

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena . . . . Pag. 672

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena . . . Pag. 673

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Sant'Anastasia. Pag. 673

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Proroga fino al 2 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede in Milano e stabilimenti di Torino ed Este . Pag. 673

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata, stabilimenti in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra . . Pag. 674

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico Calmante Fort, in Milano . . . . . Pag. 674

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1979, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi . . . . Pag. 674

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga fino all'11 marzo 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli . . . . Pag. 675

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta, in Rovetta . Pag. 675

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Professional Colorlab, in Napoli . . Pag. 675

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia . . . . . . Pag. 676

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore. Pag. 676

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., in Torino, stabilimento di Copiano. Pag. 676

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo, in Busso . . . . Pag. 677

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari . . . . Pag. 677

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Deliberazioni 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per alcune società . . . . . Pag. 678

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Con-Gros - Consorzio grossisti burro, salumi, formaggi - Società commissionaria cooperativa a r.l. per quote », in Treviso. Pag. 678

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Edicoop - Edizioni cooperative » a r.l., in Conegliano. Pag. 678

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 679

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezioni per minori in custodia preventiva e di riformatorio di Boscomarengo . . . . Pag. 680

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cosenza . . . . Pag. 682

Ministero della difesa: Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia . . . . Pag. 684

Ministero del tesoro: Graduatoria degli idonei del concorso a otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste . . . . Pag. 684

Ufficio medico provinciale di Pesaro e Urbino: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino . . . . Pag. 685

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Buccheri . . . . Pag. 685

Ufficio veterinario provinciale di Agrigento: Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Licata. Pag. 685

Ordine ospedaliero « S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Provincia lombardo-veneta » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 686

Ospedali riuniti di Trieste: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente dell'istituto di medicina del lavoro . . . . Pag. 686

Spedale chirurgico « S. Giovanni di Dio » di Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista. Pag. 686

Ospedale di Monfalcone: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 686

Ospedale pneumotisiologico « Madonna dei cieli » di Catanzaro: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi . . . . . . Pag. 687

Ospedale civile di Palmanova:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 687

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di pronto soccorso. Pag. 687

Ospedali riuniti di Foggia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 687

Spedali civili di Brescia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 687

Ospedale « G. Leogrande » di Alberobello: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 687

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1978, n. **64.**

Programma del settore trasporti per il triennio 1978-80. Pag. 688

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **899.**

Prelevamento di L. 95.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 128 della legge 27 aprile 1978, n. 143, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che le disponibilità al 31 agosto 1978 del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ammonta a L. 100.000.000;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il prelevamento di L. 95.000.000 (novantacinquemilioni), da versare al cap. 561: « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente da iscrivere in aumento dello stanziamento del cap. 455: « Spese diverse » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 77

LEGGE 11 gennaio 1979, n. **13.**

Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disciplina concernente il trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 di attuazione dell'accordo intervenuto il 12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-Tes, aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e SINDIP, è estesa, con i medesimi criteri e con la stessa decorrenza, salvo quanto previsto nei successivi articoli, al personale con qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Le misure dell'indennità giornaliera di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue:

1) direttore generale di azienda autonoma . . . . L. 27.200
2) dirigente generale . . . . » 22.700
3) dirigente superiore e primo dirigente » 19.100

Art. 3.

Al personale di cui al precedente articolo 1 inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria: in tal caso l'indennità di trasferta è ridotta, per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante.

Art. 4.

Al personale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.

Per i viaggi eseguiti con mezzi aerei di linea, il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di un posto di prima classe spetta esclusivamente al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.

Art. 5.

Per il personale di cui al precedente articolo 1, la misura dell'indennità forfettaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, è stabilita in L. 2.550.

Art. 6.

Le misure dell'indennità di prima sistemazione, di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, sono fissate per i dirigenti postelegrafonici come segue:

L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e con qualifiche superiori;

L. 170.000 per il rimanente personale.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 hanno effetto dal 1° giugno 1977.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire.

Con i medesimi criteri e con le stesse modalità stabiliti nei precedenti commi possono essere rideterminati le indennità ed i compensi di cui agli articoli da 15 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, nonché le indennità di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 9.

La spesa complessiva per l'indennità di trasferta e di trasferimento relativa agli anni 1977 e 1978, per il personale di cui al precedente articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, dovrà essere contenuta nei limiti della disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — GULLOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 11 gennaio 1979, n. **14**.

Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, integrato dall'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile, esclusi, fino a che non sia diversamente disposto, quelli di cui all'elenco allegato alla presente legge, nei quali il servizio è attualmente svolto da personale statale, il servizio antincendi può essere affidato agli enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, eventualmente riuniti in consorzio, che esplichino la propria attività nell'aeroporto.

Nel caso di affidamento, il servizio antincendi è espletato a cura e spese dei soggetti di cui al precedente comma, con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per l'addestramento del personale, ai fini dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali è affidato il servizio antincendi.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dei trasporti, determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e della efficienza dei servizi nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma. L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla l'esatto adempimento delle determinazioni adottate dal Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma e, ove riscontri inadempienze, propone la sospensione dell'attività di volo, fino a quando non risultino adottate le misure prescritte. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di terzi, coloro che espletano il servizio in conformità all'articolo 1 potranno richiedere un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti.

Le prestazioni in favore degli aeromobili di Stato sono effettuate gratuitamente.

Art. 3.

Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio antincendi negli aeroporti civili o in quelli sui quali comunque si effettua traffico aereo civile sarà espletato secondo le modalità in essere, purché l'impiego di personale e di mezzi sia tale da garantire i limiti di sicurezza a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, sentiti i Ministeri interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO — ROGNONI — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO

Alghero	Napoli
Bari	Olbia
Bergamo-Orio al Serio	Palermo-Punta Raisi
Bologna	Pantelleria
Brindisi	Pescara
Cagliari	Pisa
Catania-Fontanarossa	Reggio Calabria
Crotone	Rimini
Falconara	Roma-Ciampino
Firenze	Roma-Fiumicino
Forlì	Ronchi dei Legionari
Genova	Torino
Lamezia Terme	Trapani
Lampedusa	Treviso
Milano-Linate	Venezia-Tessera
Milano-Malpensa	Verona-Villafranca

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), con effetto dal 1° settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1976, 23 settembre 1976, 1° luglio 1977 e 4 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(367)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1978.

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con de-

creto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976 e 18 luglio 1977;

Uditi i pareri della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del competente ordine professionale nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976 e 18 luglio 1977 è ulteriormente modificato come segue:

Art. 24 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica medica generale e cliniche affini (clinica pediatrica, clinica neurologica e clinica psichiatrica, clinica dermosifilopatica);

b) una prova di clinica chirurgica generale e cliniche affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica odontoiatrica);

c) una prova di clinica ostetrica ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I laureati in medicina e chirurgia che abbiano sostenuto nel corso di studi l'esame di clinica delle malattie nervose e mentali possono scegliere la medesima materia in luogo delle cliniche neurologica e psichiatrica di cui alla lettera *a*) come prova di clinica affine alla clinica medica ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1978

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1978
Registro n. 134 *Istruzione, foglio n* 393

(457)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano (Forlì);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno e 12 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano (Forlì), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(357)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ditta Libertà Arredo, in Vinci.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Libertà Arredo, con sede in Vinci (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ditta Libertà Arredo, con sede in Vinci (Firenze)

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(352)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla C. G. Sansoni editore - Nuova S.p.a., in Firenze, già Nuova società editoriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Nuova società editoriale di Firenze, ora C. G. Sansoni editore - Nuova S.p.a., con effetto dal 26 aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1977, 3 ottobre 1977 e 11 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C. G. Sansoni editore - Nuova S.p.a. di Firenze, già Nuova società editoriale, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(348)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Alba Italia stabilimento di Gravellona Toce (Novara), con effetto dal 10 marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1977, 2 giugno 1977 e 19 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce (Novara), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(349)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Concessione dal 21 luglio 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 luglio 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(358)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(359)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena;

Visti i decreti ministeriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 luglio 1976 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(360)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena;

Visti i decreti ministeriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 luglio 1976 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(361)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Sant'Anastasia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di Sant'Anastasia (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di Sant'Anastasia (Napoli), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento dell'integrazione salariale ai lavoranti interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(370)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Proroga fino al 2 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede in Milano e stabilimenti di Torino ed Este.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova);

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 1° agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Torino e Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova), è prolungata fino al 2 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(366)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata, stabilimenti in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimenti a S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimenti a S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 giugno 1978 al 2 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(368)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico Calmante Fort, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS in data 11 aprile 1951, n. 2175, in data 5 maggio 1958 la ditta Laboratorio farmaceutico Calmante Fort, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Valtellina, 2, specialità medicinali e preparati galenici in sciroppi e cachets;

Vista la lettera pervenuta in data 10 agosto 1978, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni citate per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta alla ditta Laboratorio farmaceutico Calmante Fort, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Valtellina, 2, concessa con decreti ACIS in data 11 aprile 1951 e n. 2175 in data 5 maggio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(389)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1979, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinato annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 373, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso d'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1978;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del tasso d'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1979 con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1979, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti

il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinata per l'anno 1979 nella misura massima complessiva del 13 % annua per tutto il territorio nazionale.

Il tasso di cui sopra potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 343

(555)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga fino all'11 marzo 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 al 12 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata fino all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(364)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta, in Rovetta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rovetta, con sede in Rovetta (Bergamo), con effetto dall'8 dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rovetta, con sede in Rovetta (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(354)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Professional Colorlab, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Professional Colorlab di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Professional Colorlab di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 giugno al 9 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(356)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1978, 31 agosto 1978 e 28 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia, è prolungata fino al 30 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(369)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(355)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., in Torino, stabilimento di Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.T.P.S., con sede legale a Torino e stabilimento a Copiano (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978 e 18 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., con sede legale a Torino e stabilimento a Copiano (Pavia), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(353)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo, in Busso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 marzo 1978 al 3 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: Scotti

(350)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 22 giugno 1973, 29 dicembre 1973, 6 marzo 1974, 19 novembre 1974, 6 dicembre 1975, 31 marzo 1976, 15 luglio 1976, 30 dicembre 1976, 18 maggio 1978, 28 luglio 1978 e 20 ottobre 1978, riguardanti modifiche ed aggiornamenti al decreto sopracitato;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee in data 18 dicembre 1978 recante la 14ª modifica della direttiva n. 64/54/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per dare applicazione alla direttiva comunitaria;

Ritenuto di apportare talune altre modificazioni ed integrazioni al decreto sopra indicato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 è modificato come segue:

Titolo I

A. — Antimicrobici

La data del 31 dicembre 1978, prevista alla voce « E 233 tiabendazolo », dal decreto ministeriale 30 dicembre 1976, concernente l'autorizzazione all'impiego di detto additivo, esclusivamente per il trattamento degli agrumi e delle banane, è prorogata al 1° luglio 1982.

Rimangono invariate le dosi d'impiego e le modalità di etichettatura previste dal decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Titolo II

A. — Stabilizzanti, addensanti e gelificanti

a) Alle voci « E 420 - Sorbitolo », « E 421 - Mannitolo » ed « E 422 - Glicerolo » è incluso il seguente caso d'impiego: « chewing-gum ».

Le dosi massime utilizzabili per tali additivi sono rispettivamente del 50 % per l'E 420, del 10 % per l'E 421 e del 10 % per l'E 422 (calcolate sul prodotto finito).

b) Alla voce « E 422 - Glicerolo » è incluso il seguente caso d'impiego: « Datteri essiccati, 0,3 % ».

c) Alla voce « E 466 - Carbossimetilcellulosa » è incluso il seguente caso d'impiego: « Lievito secco per prodotti da forno, escluso il pane, 0,2 % ».

Titolo II

B. — Emulsionanti

Alle voci « E 322 Lecitine » ed « E 471 Monostearato di glicerolo » è incluso il seguente caso d'impiego: « Lievito secco per prodotti da forno, escluso il pane, 2 % ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: Anselmi

(519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazioni 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;
Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:
1) S.p.a. I.L.P.A., stabilimento in Paduli (Benevento);
2) ditta SISAS, sede legale Milano e stabilimenti in Pioltello e Rodano;
3) ditta COMET, stabilimento in Taranto;
4) S.p.a. Arti grafiche italiane, Roma;
5) S.p.a. Retam Sud - Industria elettromeccanica, Napoli;
6) ditta S.I.M.I.C. S.p.a., Taranto;
7) ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso);
Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:
1) S.p.a. I.L.P.A., stabilimento in Paduli (Benevento);
2) ditta SISAS, sede legale Milano e stabilimenti in Pioltello e Rodano;
3) ditta COMET, stabilimento in Taranto;
4) S.p.a. Arti grafiche italiane, Roma;
5) S.p.a. Retam Sud - Industria elettromeccanica, Napoli;
6) ditta S.I.M.I.C. S.p.a., Taranto;
7) ditta Balsamo Romeo di Busso (Campobasso).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(399)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;
Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:
1) S.p.a. Dropsa di Milano e stabilimenti di Milano e Cologno Monzese (Milano);
2) S.p.a. A. Wassermann, sede e stabilimento di Milano;
3) ditta HIFI Galactron International S.r.l., Ariccia (Roma);
4) ditta Nencini Zeno di Nencini Carlo di Cecina (Livorno);
5) ditta Nencini Zeno Laterizi S.n.c. di Nencini Flora e Letizia, S. Pietro in Palazzi, Cecina (Livorno);
6) S.p.a. Officine di Seveso, sede in Milano e stabilimenti di Barlassina e Milano;
7) Pantalonificio Canoniero Luciano di Calizzano (Savona);
Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:
1) S.p.a. Dropsa di Milano e stabilimenti di Milano e Cologno Monzese (Milano);
2) S.p.a. A. Wassermann, sede e stalimento di Milano;
3) ditta HIFI Galactron International S.r.l., Ariccia (Roma);
4) ditta Nencini Zeno di Nencini Carlo di Cecina (Livorno);
5) ditta Nencini Zeno Laterizi S.n.c. di Nencini Flora e Letizia, S. Pietro in Palazzi, Cecina (Livorno);
6) S.p.a. Officine di Seveso, sede in Milano e stabilimenti di Barlassina e Milano;
7) Pantalonificio Canoniero Luciano di Calizzano (Savona).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(400)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Con-Gros - Consorzio grossisti burro, salumi, formaggi - Società commissionaria cooperativa a r.l. per quote », in Treviso.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1979 la società cooperativa « Con-Gros - Consorzio grossisti burro, salumi, formaggi - Società commissionaria cooperativa a r.l. per quote », in Treviso, costituita per rogito Guglielmo Santomauro in data 5 luglio 1975, rep. n. 75299, reg. soc. n. 7761, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Saccardi Giuliano.

(310)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Edicoop - Edizioni cooperative » a r.l., in Conegliano.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1978 la società cooperativa « Edicoop - Edizioni cooperative » a r.l., in Conegliano (Treviso), costituita per rogito Gino Aggio in data 27 febbraio 1972, rep. n. 52403, reg. soc. n. 6061, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Baggio Tarcisio.

(311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,20	835,20	835,30	835,20	—	835,15	835,30	835,20	835,20	835,20
Dollaro canadese	702,75	702,75	702,75	702,75	—	702,70	702,65	702,75	702,75	702,75
Marco germanico	452,72	452,72	452,90	452,72	—	452,70	452,82	452,72	452,72	452,75
Fiorino olandese	419,80	419,80	420,30	419,80	—	419,75	419,83	419,80	419,80	419,80
Franco belga	28,675	28,675	28,74	28,675	—	28,65	28,68	28,675	28,675	28,65
Franco francese	197,05	197,05	197,70	197,05	—	197,02	197,09	197,05	197,05	197 —
Lira sterlina	1673,30	1673,30	1674 —	1673,30	—	1673,25	1673,80	1673,30	1673,30	1673,30
Corona danese	163,23	163,23	163,55	163,23	—	163,15	163,25	163,23	163,23	163,25
Corona norvegese	165,02	165,02	165,15	165,02	—	162 —	165 —	165,02	165,02	165 —
Corona svedese	192,45	192,45	192,65	192,45	—	192,45	192,49	192,45	192,45	192,45
Franco svizzero	497,75	497,75	498,25	497,75	—	497,70	497,10	497,75	497,75	497,75
Scellino austriaco	61,892	61,892	61,88	61,892	—	61,85	61,89	61,892	61,892	61,90
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,95	17,90	—	17,85	17,90	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	11,951	11,951	11,98	11,951	—	11,93	11,969	11,951	11,951	11,95
Yen giapponese	4,235	4,235	4,2350	4,235	—	4,20	4,238	4,235	4,235	4,23

Media dei titoli del 18 gennaio 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
» 9 % » » 1975-90	—
» 9 % » » 1976-91	—
» 10 % » » 1977-92	—
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	—
» » » Ind. 1- 7-1979	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	—
» » » » 1- 1-1978/80	—
» » » » 1- 3-1978/80	—
» » » » 1- 6-1978/80	—
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	—
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	—
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	—
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	—
» » » 10 % 1- 1-1981	—
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	—
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	—
» » » 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835,25
Dollaro canadese	702,70
Marco germanico	452,77
Fiorino olandese	419,815
Franco belga	28,677
Franco francese	197,07
Lira sterlina	1673,55
Corona danese	163,24
Corona norvegese	165,01
Corona svedese	192,475
Franco svizzero	497,425
Scellino austriaco	61,891
Escudo portoghese	17,90
Peseta spagnola	11,96
Yen giapponese	4,236

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezioni per minori in custodia preventiva e di riformatorio di Boscomarengo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezioni per minori in custodia preventiva e di riformatorio giudiziario di Boscomarengo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) con sezioni per minori in custodia preventiva e di riformatorio di Boscomarengo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 53

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Torino.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazioni e trattamento) con sezioni per minori in custodia preventiva e di riformatorio di Boscomarengo, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(119)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cosenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cosenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 61

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cosenza, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(120)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ottantotto posti di coadiutore, 2ª classe di stipendio, parametro 133, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/*A* del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 2 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome, nome e matricola . . . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli (1) . . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto del comando . . . .

---

(1) I sottufficiali che intendono partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(163)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1976, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 245, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 286, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Trieste:

1. Rampini Roberto . . . . . punti 27,64 su 100
2. Brioschi Davide . . . . . » 23,87 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 151

(278)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 698/6 in data 5 maggio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 698/7 in data 5 maggio 1978, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del predetto concorso;

Premesso che, a seguito delle rinunce esplicite o implicite degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte mediche di Pesaro (Fiorenzuola di Focara), S. Leo 1ª, Novafeltria 2ª, Monteciccardo, Fossombrone 3ª, Montecopiolo, Montefelcino 2ª, Lunano, Maiolo, Belforte Isauro e Frontino;

Considerato che i tentativi di assegnazione delle predette condotte ai concorrenti che ne avevano diritto secondo l'ordine di graduatoria e l'indicazione preferenziale risultanti dalle domande di ammissione hanno dato esito positivo ad eccezione delle condotte di Maiolo, Belforte Isauro e Frontino;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla definitiva assegnazione delle condotte esplicitamente accettate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Ai seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito di cui in premessa, sono assegnate le condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Perakis Giorgio: Pesaro (Fiorenzuola di Focara);
Lupone Antonio: Novafeltria 2ª;
Gatti Fulgenzio: S. Leo 1ª;
Giordano Dionigi: Monteciccardo;
D'Accardi Paolo Francesco: Fossombrone 3ª;
Lombardi Borgia Ostelvio: Montecopiolo;
Binotti Massimo: Montefelcino 2ª;
Ridolfini Maurizio: Lunano.

Le condotte mediche di Maiolo, Belforte Isauro e Frontino sono da considerarsi vacanti a seguito dell'espletamento del concorso in premessa indicato per la mancata accettazione nei termini di legge da parte degli aventi diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 18 dicembre 1978

Il medico provinciale: CAVINA

(179)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Buccheri

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7106 del 14 novembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Buccheri vacante nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefetttura di Siracusa, dell'ordine dei medici e la segnalazione del sindaco del comune di Buccheri sulla base della terna proposta dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici, sentita l'associazione sindacale interessata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

1) Fragalà dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

2) Gallitto dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore aggiunto della prefettura di Siracusa;

3) De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Catania;

4) D'Agata prof. Angelo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

5) Galia dott. Concetto, primo dirigente medico titolare dell'ufficio di Catania;

6) Inserra dott. Luciano, ufficiale sanitario del comune di Carlentini.

Segretario:

7) Russo dott.ssa Maria Luisa, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori, presso l'Università di Catania, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Siracusa e del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 23 dicembre 1978

Il medico provinciale: RUSSO

(180)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Licata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 60 del 20 gennaio 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Licata;

Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Agrigento;

Visto il decreto n. 6328 del 13 dicembre 1978, con il quale il medico provinciale di Agrigento ha provveduto alla nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Licata è così composta:

Presidente:

De Marco prof. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Greco dott. Nicolò, direttore di sezione presso la prefettura di Agrigento;
Ramasco dott. Marcantonio, veterinario superiore di prima classe del Ministero della sanità;
Catarsini prof. Orazio, docente di clinica medica presso la facoltà veterinaria dell'Università di Messina;
Catellani prof. Giorgio, docente di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Napoli;
Mistretta dott. Vito, veterinario comunale di Licata.

Le funzioni di segretario verranno esercitate dalla dottoressa Grenca Cresti Giacinta, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suo lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 21 dicembre 1978

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

(140)

ORDINE OSPEDALIERO «S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale «S. Giuseppe» di Milano:

due posti di assistente nel servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale «S. Orsola» di Brescia:

un posto di assistente nella divisione di chirurgia generale.

Ospedale «Sacra Famiglia» di Erba (Como):

un posto di primario e un posto di assistente nella divisione di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente nel servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente nella divisione di medicina generale.

Ospedale «S. Raffaele Arcangelo» di Venezia:

un posto di aiuto nella divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente nel servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Ospedale per lungodegenti «S. Raffaele Arcangelo, sede di Villa S. Giusto» di Gorizia:

un posto di primario nel servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(139/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente dell'istituto di medicina del lavoro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente dell'istituto di medicina del lavoro (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(142/S)

SPEDALE CHIRURGICO «S. GIOVANNI DI DIO» DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(137/S)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto della sezione di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ala segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(145/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catanzaro.

(144/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(146/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(147/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto pediatra e un posto di assistente pediatra, addetto alla sezione di assistenza neonatale, aggregata alla divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di nefrologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(138/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto all'accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(140/S)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(143/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1978, n. **64.**

Programma del settore trasporti per il triennio 1978 80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del 9 ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE

Art. 1.

Oggetto della legge

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tranvie, linee automobilistiche di concessione regionale, di servizi filoviari, funicolari e funivie, di navigazione e porti lacuali, di noleggi e servizi da piazza, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Consiglio regionale

Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di tranvie, linee automobilistiche e filoviarie di interesse regionale:

approva i piani di riorganizzazione e ristrutturazione per trasporto persone e merci;

approva i piani di sovvenzione, contributi e sussidi determinandone i criteri e le modalità di erogazione;

delibera la concessione all'impianto e all'esercizio delle autostazioni;

determina i criteri e le modalità di applicazione degli aumenti tariffari o delle modifiche al sistema tariffario;

disciplina le norme per la formazione degli organici previsti dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e sue successive modifiche;

b) in materia di funicolari e funivie:

determina le norme di carattere generale in ordine agli insediamenti degli impianti a fune;

c) in materia di navigazione e porti lacuali, regolamenta:

la circolazione nelle acque interne;

l'esercizio del trasporto per conto proprio e per conto terzi;

il noleggio da banchina ed i servizi pubblici da traino;

l'uso delle aree, delle opere, degli impianti ed altre pertinenze delle zone portuali;

il movimento delle navi nei porti, lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e merci;

l'erogazione di contributi e sussidi;

d) in materia di noleggi e servizi da piazza:

determina le norme di carattere generale in ordine alla disciplina dei servizi di noleggio e da piazza.

Art. 3.

Giunta regionale

La giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di tranvie e linee automobilistiche e filoviarie di interesse regionale:

delibera nell'ambito del piano approvato dal consiglio, sull'affidamento all'impianto e all'esercizio delle autolinee per trasporto persone e merci di interesse regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente. In caso di conflitto delibera il consiglio regionale;

approva, con le stesse modalità, le variazioni delle modalità di esercizio e le tariffe;

vigila sulla regolarità d'esercizio;

vigila sulle autostazioni dei servizi di linea;

esercita le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese esercenti autolinee;

b) in materia di funicolari e funivie:

approva i progetti ed i regolamenti di esercizio relativi alle sciovie, slittovie e funicolari, su conforme parere della commissione consiliare competente. In caso di conflitto delibera il consiglio regionale;

c) in materia di navigazione e porti lacuali:

autorizza l'esercizio dei pubblici servizi di linea e vigila sulla loro regolarità;

autorizza al pilotaggio;

rilascia concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali;

rilascia certificati di navigabilità;

dispone per la rimozione di materiali sommersi;

d) in materia di noleggi e servizi da piazza:

approva le deliberazioni comunali relative ai regolamenti che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza nonché il numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire ai predetti servizi.

Art. 4.

La giunta regionale provvede alla esecuzione dei regolamenti relativi alle materie previste all'art. 2 della presente legge e delle norme vigenti in materia anche mediante rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Art. 5.

Presidente giunta regionale

Il presidente della giunta regionale:

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

TITOLO II

DELEGA

Art. 6.

Trasporti merci

Le funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci previste dall'art. 96, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle amministrazioni provinciali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza con decorrenza 1° ottobre 1978 in conformità delle direttive emanate dai competenti organi dello Stato e della Regione.

Art. 7.

Potere sostitutivo

Il presidente della giunta regionale, ai sensi del punto n. 2) del precedente art. 5 provvede in via surrogatoria, in caso di persistente inadempienza degli enti delegati, alla esecuzione degli atti istruttori.

Art. 8.

Esercizio funzioni delegate

La giunta regionale, sentite le province, delibera la ripartizione delle somme iscritte in bilancio per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 6; delibera altresì il trasferimento in unica soluzione anticipata della somma assegnata a ciascuna amministrazione provinciale.

TITOLO III

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Capo I

Art. 9.

Finalità ed oggetto

La regione Abruzzo riconosce al servizio dei pubblici trasporti carattere di servizio sociale e, nel quadro della politica regionale di integrazione e coordinamento a livello spaziale e

intermodale dei trasporti, rivolta a favorire il riequilibrio del territorio e la stabilità della residenza, ne promuove la graduale pubblicizzazione con il contributo e la partecipazione degli enti locali, anche attribuendo ai comprensori e le relative funzioni amministrative.

Ai fini della presente legge, le linee di trasporto si distinguono in:

a) linee interbacino: quelle che collegano due o più bacini;

b) linee di bacino: quelle che si svolgono nell'ambito di un bacino di trasporto.

Le funzioni amministrative relative alle linee interbacino sono esercitate dalla Regione.

Art. 10.

Compiti della Regione

La Regione, per l'attuazione dei fini suddetti:

a) suddivide il territorio regionale in bacini di trasporto;

b) redige il piano regionale dei trasporti, inquadrandolo nella pianificazione generale del territorio e raccordandolo ai programmi nazionali e a quelli delle regioni contermini;

c) provvede all'approvazione e al coordinamento dei piani comprensoriali di trasporto e delle relative previsioni economiche e finanziarie;

d) partecipa alla costituzione di società di gestione a capitale pubblico;

e) promuove il miglioramento del servizio mediante un piano poliennale di investimenti, una razionale distribuzione territoriale delle linee e il rinnovo e potenziamento del parco veicoli.

Art. 11.

Bacini di trasporto

Il bacino di trasporto coincide di norma con l'area comprensoriale costituita da più comuni, nella quale sia possibile fra l'altro realizzare reti di trasporto collettivo di interesse locale in condizioni di efficienza e tenuto conto della situazione ambientale, sociale ed economica e dei fini fissati dall'art. 9.

Art. 12.

Produzione dei servizi

La produzione dei servizi, nel quadro della massima economicità di gestione assunta come vincolo con riferimento al grado di mobilità che si vuole soddisfare, è affidata di norma con concessione regolata da convenzione con annesso capitolato generale deliberato dal consiglio regionale, a:

1) imprese pubbliche costituite ai sensi dei successivi articoli 19 e 20;

2) enti locali singoli o associati;

3) cooperative di lavoratori;

4) imprese private o loro consorzi;

5) artigiani.

La concessione ha la durata di trentasei mesi ed è tacitamente rinnovabile ove non intervenga disdetta da parte di uno dei contraenti almeno quattro mesi prima della scadenza.

In sede di prima applicazione della presente legge le concessioni accordate scadono in 31 dicembre 1980.

Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 4 gennaio 1972, n. 1 e 17 aprile 1974, n. 10, tariffa n. 29, e successive variazioni.

Ai rapporti concessionali previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni concernenti la vigilanza, le garanzie per il servizio, gli obblighi delle imprese esercenti, le variazioni di imprese, nonché la risoluzione, la revoca e la decadenza.

Capo II

PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E VIGILANZA

Art. 13.

Piano regionale dei trasporti

Il piano regionale dei trasporti:

a) determina la misura ed i criteri di intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti;

b) traccia la rete delle linee interbacino ed interregionale;

c) definisce la politica tariffaria;

d) denuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani comprensoriali dei trasporti.

Il piano poliennale regionale dei trasporti è predisposto dal settore regionale dei trasporti, sentito il comitato di cui all'art. 16 della presente legge di concerto con i settori bilancio e programmazione, ed urbanistica, per quanto attiene la conformità agli indirizzi ed alle scelte della pianificazione regionale.

Il piano regionale dei trasporti è deliberato dal consiglio regionale, periodicamente, su proposta della giunta.

Il primo piano regionale dei trasporti è predisposto entro il 31 dicembre 1978.

Detto piano può essere modificato in armonia con le indicazioni del piano nazionale dei trasporti di cui alla legge n. 377/1974.

Art. 14.

Piano comprensorio dei trasporti

Il piano comprensoriale dei trasporti:

a) traccia la rete delle linee di bacino;

b) enuncia le direttive ed i criteri che devono presiedere alla gestione delle linee;

c) formula piani, annuali e pluriennali di investimento, per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino;

d) assicura un'organizzazione dei servizi in modo da adeguarli alle emergenti esigenze sociali.

Il piano comprensoriale è deliberato dal comprensorio.

Art. 15.

Modifiche dei piani di trasporto

Il piano regionale ed i piani comprensoriali possono essere modificati in ogni tempo, quando sopravvengono ragioni che determinano la necessità o la convenienza di apportarvi miglioramenti, variazioni e integrazioni.

E' in facoltà della Regione indire periodicamente, con modalità da definire in apposito regolamento, conferenze dei trasporti per l'adeguamento della rete dei servizi alle esigenze della collettività.

Le determinazioni e le indicazioni di cui alla lettera d) dell'art. 13 sono soggette a revisione periodica.

Per ogni modifica o variazione si procede sentito il comitato regionale dei trasporti.

Art. 16.

Comitato regionale dei trasporti

La Regione istituisce un comitato regionale dei trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione ed organizzazione dei trasporti.

Il comitato dà parere in ogni caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta il presidente della giunta regionale o il componente della giunta delegato ai trasporti intenda interpellarlo per questioni attinenti a tale materia.

Art. 17.

Composizione del comitato

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o, in sua assenza, dal componente della giunta delegato ai trasporti. Fanno parte del comitato:

1) un rappresentante per ciascun comprensorio;

2) i presidenti regionali dell'UPI, ANCI, UNCEM;

3) tre esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

5) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

6) un rappresentante dell'ANAC;

7) un rappresentante della FENIT.

Sono altresì chiamati a far parte del comitato, su designazione delle amministrazioni di appartenenza:

1) due rappresentanti del Ministero dei trasporti;

2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

3) un rappresentante dell'ANAS;

4) due funzionari della Regione.

Possono essere chiamati dal comitato a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperti, senza diritto di voto, rappresentanti dell'amministrazione regionale, di quelle provinciali, di altri enti e delle società di gestione.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza di ogni legislatura.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore trasporti.

Art. 18.
Vigilanza

La giunta regionale svolge funzioni generali di vigilanza sui servizi di trasporto e sull'attuazione dei piani e ne riferisce annualmente al consiglio regionale.

Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza è esercitata anche dai comprensori.

Capo III

SOCIETÀ DI GESTIONE

Art. 19.
Finalità

La Regione promuove la costituzione di società per azioni a capitale pubblico per la gestione unitaria dei servizi di trasporto.

Le società di gestione promosse dalla Regione hanno il compito di esercitare il servizio dei trasporti in uno o più bacini, in conformità ai piani di trasporto di cui al successivo art. 27 ed alle direttive generali impartite dalla Regione e dai comprensori.

Art. 20.
Partecipanti

Il capitale delle società di gestione è sottoscritto dalla Regione, province, comuni, associazioni di comuni, comunità montane, enti pubblici e di diritto pubblico, società di trasporti a prevalente capitale pubblico costituite al 31 dicembre 1975.

Lo statuto tipo delle società di gestione è approvato dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

In caso di dissenso decide il consiglio regionale.

Art. 21.
Bilancio

Il complesso dei servizi affidati alle società pubbliche di gestione deve essere eseguito in condizione di pareggio di bilancio. Concorrono a determinare i ricavi delle società di gestione i prodotti del traffico ed i contributi pubblici erogati in considerazione degli oneri derivanti dal carattere sociale del trasporto.

La prestazione di particolari servizi di carattere prevalentemente sociale, che saranno richiesti dal comprensorio o dagli enti locali singoli, avviene alla condizione che i contributi richiesti dalla società di gestione, e riconosciuti necessari secondo il bilancio di previsione, siano stati approvati dagli enti richiedenti il servizio ed effettivamente erogati alle società di gestione.

Nel caso che i consuntivi risultino passivi per due esercizi consecutivi, gli amministratori sono dichiarati decaduti e non possono essere rieletti.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma non concorrono a costituire causa di decadenza le eventuali passività determinate da cause di forza maggiore che siano state tempestivamente comunicate alla Regione e congruamente documentate.

Al presidente della giunta regionale è fatto obbligo di dare notizia alla competente commissione consiliare della comunicazione.

La Regione delibera in merito entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Nel regolamento di esecuzione vengono stabilite le modalità di compilazione dei bilanci delle società, e le procedure per la loro approvazione in sede di preventivo e consuntivo.

Art. 22.
Capitale

Il capitale può essere versato parte all'atto della costituzione e parte in quote successive secondo le modalità stabilite dagli atti costitutivi.

La sottoscrizione del capitale delle società di gestione può avvenire anche mediante conferimenti di immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile. In tal caso, la stima ai valori commerciali correnti dei beni conferiti è effettuata a norma dell'art. 2343 del codice civile.

Art. 23.
Partecipazione della Regione

La Regione sottoscrive il capitale azionario delle società di gestione mediante conferimenti in denaro ed in immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare, provvede alla definizione ed articolazione degli interventi.

In caso di conflitto decide il consiglio regionale.

Art. 24.
Interventi finanziari

La giunta regionale nei limiti delle somme stanziate in bilancio è autorizzata:

a) a sottoscrivere quote del capitale sociale delle società di gestione anche mediante il conferimento di beni e di impianti;

b) a contrarre mutui che si rendessero necessari per partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale delle società di gestione;

c) a rilasciare fidejussioni a favore delle società di gestione per il pagamento cui le società dovessero impegnarsi per l'acquisizione di capitale fisso e materiale rotabile necessari per l'assunzione dei servizi;

d) a proporre al consiglio regionale il piano di riparto tra i comprensori per interventi a favore delle società di gestione a capitale pubblico, dei contributi alle spese di esercizio e di ammodernamento e potenziamento.

Art. 25.
Spese di costituzione delle società

Le spese di costituzione e di primo impianto delle società sono a carico della Regione.

Per la prima organizzazione delle società di gestione gli enti azionisti possono distaccare proprio personale presso di esse.

Il distacco è disposto limitatamente al tempo necessario per l'attuazione del piano di riordino del trasporto collettivo su gomma e, comunque, per un periodo non superiore a due anni.

Il contingente del personale da distaccare e l'attribuzione ad esso delle mansioni sono concordati fra la giunta regionale ed il consiglio d'amministrazione della società.

Al personale distaccato compete una indennità aggiuntiva, a carico della società di gestione, concordata tra la giunta regionale ed il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle funzioni attribuite e dei CCNL che regolano il trattamento economico del personale addetto all'espletamento di quelle funzioni.

Il distacco è disposto dalla giunta regionale con il consenso dell'interessato e dell'ente di provenienza.

Capo IV

RISTRUTTURAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 26.
Cessazione delle concessioni

Al 31 dicembre 1978, data di cessazione delle attuali concessioni di autolinee di trasporto pubblico di persone di competenza della Regione, in esercizio ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, la produzione dei servizi viene effettuata in conformità dell'art. 12 della presente legge.

Resta salva la facoltà della Regione di disporre, con preavviso scritto di trenta giorni, la cessazione o la modifica di determinati servizi anche da data anteriore al 31 dicembre 1978, in relazione alla adozione dei provvedimenti di riordino dei servizi ai sensi della presente legge.

Art. 27.
Assegnazione delle linee

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano di assegnazione delle linee programmate, nel quadro dell'attuazione della graduale pubblicizzazione della gestione e della coesistenza di vettori pubblici e privati, nonché della massima economicità assunta come vincolo.

Il piano deve contenere almeno:

a) l'individuazione di linee, o gruppi di linee, da affidare o a vettori pubblici o a quelli privati;

b) l'indicazione degli enti locali, singoli od associati, autorizzati ad assumere la gestione dei servizi di linee minori.

La giunta regionale provvede all'attuazione del piano di assegnazione delle linee.

Art. 28.
Risoluzione del rapporto

In caso di mancata riassegnazione di linee o gruppi di linee, la Regione riconosce l'indennizzo di cui al successivo art. 30 e può rilevare, a parità di condizioni con il mercato corrente, i beni connessi alla produzione del servizio ritenuti utilizzabili, considerato lo stato d'uso, e necessari.

Il valore dei beni da acquistare è accertato dalla commissione, di cui al successivo articolo, la quale definisce il prezzo di cessione in contradditorio con i proprietari.

Dall'importo del corrispettivo viene proporzionalmente detratto l'ammontare dell'intervento finanziario sostenuto dallo Stato, dalla Regione, o da altri enti, per l'acquisto dei beni rilevati.

Art. 29.
Commissione di valutazione

La commissione abilitata all'accertamento del valore dei beni da rilevare è così composta:

dal presidente della giunta e da due componenti dalla stessa designati, tra cui quello preposto al settore trasporti;

dal presidente della competente commissione consiliare permanente e da altri tre membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominati nel proprio seno;

da due esperti designati dal presidente della giunta, su proposta del componente della giunta preposto al settore.

Fanno, altresì parte della commissione con funzioni consultive:

i direttori degli uffici tecnici erariali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

il coordinatore degli uffici provinciali M.C.T.C. e dei C.P.A. delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia;

il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 28/606/R.C. 1 del 31 marzo 1972 per l'Abruzzo.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale designato dal componente della giunta regionale preposto ai trasporti.

Ai membri della commissione competono le indennità di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973, e successive modifiche.

Art. 30.
Indennità tecnico-organizzativa

In sede di liquidazione delle società concessionarie viene riconosciuto un indennizzo, per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione, calcolato nella misura massima dello 0,50 del costo/Km medio, riferito agli ultimi tre anni, ammesso per l'azienda in sede di liquidazione dei contributi di esercizio, moltiplicato per il numero dei chilometri realmente effettuati con trasporto di persone sulle linee concesse nell'ultimo anno solare di esercizio.

Art. 31.
Personale

Il personale dipendente che risulta adibito ai servizi assunti dalle società di gestione viene trasferito alle dipendenze di queste. Il contingente di personale trasferibile non può in ogni caso essere superiore alla consistenza numerica e qualitativa dell'organico al 31 dicembre 1975.

Vengono altresì trasferiti alle società di gestione i fondi di anzianità previsti per legge.

Possono essere altresì assunti, previo parere del settore trasporti, per essere destinati alle funzioni corrispondenti alle effettive esigenze di servizio delle società di gestione, coloro che risultino aver prestato servizio in modo continuativo, almeno dal 31 dicembre 1975, presso le aziende esercenti i trasporti nella Regione, a condizione che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Essi possono essere inquadrati secondo le capacità professionali, e tenuto conto per quanto possibile delle mansioni svolte, nel numero determinato dal settore trasporti, in base alle accertate esigenze dei servizi svolti.

L'attribuzione delle qualifiche professionali deve avvenire con riferimento alle dimensioni, caratteristiche ed esigenze delle società di gestione. All'accertamento delle capacità professionali provvede il consiglio di amministrazione della società.

Art. 32.
Organici del personale delle società di gestione

Gli organici e le eventuali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione delle società di gestione con la maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio.

Essi sono comunque condizionati all'approvazione della Regione ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148.

Le assunzioni del personale, successive alla costituzione delle società di gestione, sono effettuate esclusivamente per concorso pubblico per esami.

Il trattamento economico e giuridico del personale è disciplinato dal CCNL di categoria.

Art. 33.
Circoscrizione provvisoria dei bacini

Ai fini della presente legge il territorio regionale si articola in via provvisoria in aree provinciali ed interprovinciali fino a quando non saranno istituiti i comprensori.

Art. 34.
Esercizio provvisorio di funzioni

Fino a quando non sono costituiti i comprensori, le relative funzioni afferenti la materia dei trasporti sono esercitate dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

In caso di dissenso decide il consiglio regionale.

Art. 35.
Disposizioni precedenti

In quanto compatibili continuano ad operare le disposizioni contenute nella delibera del consiglio regionale n. 46/11 del 10 novembre 1976.

TITOLO IV

PIANO AUTOBUS

Art. 36.
Finalità

Per promuovere l'ammodernamento del parco autobus delle imprese di trasporto ed il suo adeguamento alle caratteristiche dell'esercizio la regione Abruzzo finanzia ai sensi della lettera *e*) dell'art. 10 un programma straordinario di investimenti in materiale rotabile per il triennio 1978-80.

All'attuazione del piano si provvede mediante:

a) acquisti diretti dalla regione Abruzzo;

b) concessione di contributi in conto capitale alle imprese che esercitano professionalmente pubblici servizi di linea per viaggiatori;

c) concessione di contributi ad imprese pubbliche e private per operazioni di leasing.

Art. 37.
Acquisti diretti

Agli adempimenti necessari per l'acquisto di cui alla lettera *a*) del precedente articolo provvede la giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

La Regione può:

a) conferire, ai sensi dell'art. 23, il materiale rotabile a società di gestione a totale capitale pubblico in sede di costituzione od aumento del capitale azionario delle stesse;

b) concedere il materiale rotabile in locazione con facoltà di acquisto: alle aziende pubbliche, alle imprese a totale capitale pubblico, alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, agli enti locali singoli od associati che gestiscono anche in economia pubblici autoservizi per viaggiatori, alle imprese private o loro consorzi, alle cooperative di lavoratori ed artigiani.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mezzi adibiti a servizio delle linee di competenza regionale.

Art. 38.

Leasing

La giunta regionale, per l'attuazione del disposto di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, propone al consiglio regionale per l'approvazione:

1) lo schema di contratto di locazione con facoltà di acquisto;

2) i princìpi ed i criteri per la ripartizione del materiale rotabile.

Il canone di locazione è ridotto in misura non inferiore al contributo previsto dal successivo art. 43, lettere *a*) e *b*). Di tale riduzione si tiene conto in sede di applicazione del precedente art. 28, ultimo comma.

Ai fini della determinazione dei risultati di gestione per l'erogazione dei contributi di esercizio il canone di locazione a carico del concessionario non concorre a comporre il costo/km.

E' ammessa in sede di erogazione di qualsiasi contributo o sovvenzione di esercizio concessi dalla Regione la compensazione del contributo o della sovvenzione con il canone di locazione dovuto.

Art. 39.

Presentazione domanda

Le imprese che intendono ottenere in locazione con facoltà di acquisto gli autobus di proprietà della Regione devono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare domanda in bollo alla giunta regionale, settore trasporti.

Art. 40.

Contibuti in conto capitale

Il contributo in conto capitale di cui al punto *b*) dell'art. 36 è concesso:

a) alle aziende pubbliche ed alle imprese a totale capitale pubblico, alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed agli enti locali, singoli od associati, che gestiscono anche in economia pubblici autoservizi extraurbani di linea per viaggiatori, nella misura dell'85 %;

b) alle imprese private che esercitano professionalmente pubblici servizi di linea extraurbani per viaggiatori nella misura:

del 55 % per l'acquisto di autobus di tipo suburbano da impiegare sui percorsi indicati dai piani di riorganizzazione del trasporto collettivo su gomma;

del 40 % per l'acquisto dei veicoli extraurbani destinati all'esercizio di servizi di linea extraurbani.

Il contributo è aumentato del 10 % per le imprese private che si associano e che abbiano un organico non inferiore alle 15 unità iscritte nel libro paga ed alle cooperative di lavoratori.

L'ammontare del contributo non può comunque, superare quello calcolato sul prezzo di listino — 2 maggio 1977 — dell'allestimento standard, aumentato di IVA e del prezzo dei seguenti accessori, ove istallati, porte elettropneumatiche, impianto di riscaldamento e poggiatesta.

Sono ammesse a contributo soltanto le spese per nuovi veicoli che risultino immatricolati per uso pubblico di linea ed acquistati nel triennio 1978-80.

Non sono ammesse a contributo le imprese che non applicano a favore del personale il testo unico.

Art. 41.

Presentazione domande

Gli enti e le imprese che intendono ottenere il contributo di cui al precedente articolo devono presentare domanda in bollo alla giunta regionale, settore trasporti.

All'istanza devono essere allegati gli atti dimostrativi della spesa effettivamente sostenuta, nonchè la fotocopia autenticata del documento che legittima la circolazione e la proprietà del materiale rotabile acquistato.

Gli enti e le imprese sono altresì tenuti a fornire ogni ulteriore delucidazione e documentazione che il settore trasporti ritenga utile acquisire.

Art. 42.

Acconto sul contributo in conto capitale

E' in facoltà della giunta concedere un acconto del 35 %, comunque non superiore a lire 10 milioni, sui contributi di cui all'art. 40.

Le imprese che intendono ottenere l'acconto devono presentare domanda in bollo alla giunta regionale, settore trasporti, allegando l'atto preliminare di compravendita e fidejussione di garanzia.

Nel caso che entro un anno l'impresa non perfezioni l'acquisto del veicolo per il quale ha ottenuto l'acconto, essa è tenuta alla restituzione della somma percepita aumentata degli interessi legali al tasso in vigore al momento della percezione. E' comunque ammessa la compensazione della somma da restituire con altre spettanze dell'impresa a titolo di contributo o sovvenzione.

Art. 43.

Contributo per leasing

Il contributo di cui alla lettera *c*) dell'art. 36 è concesso:

a) alle imprese a totale capitale pubblico, alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, ed agli enti locali, singoli o associati, che gestiscono pubblici servizi di linea per viaggiatori nella misura pari al primo importo del canone di locazione ed al 50 % delle successive rate di canone;

b) alle imprese private, cooperative di lavoratori ed artigiani, nella misura pari all'80 % del primo importo del canone di locazione e del 40 % delle successive rate di canone.

Ai fini della determinazione dei risultati di gestione per l'erogazione dei contributi di esercizio il canone di locazione non concorre a comporre il costo chilometrico.

Art. 44.

Presentazione domanda

Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui all'articolo precedente debbono presentare domanda in bollo alla giunta regionale, settore trasporti, allegando il contratto di locazione con facoltà di acquisto.

Le imprese devono, altresì, trasmettere le fatture che vengono emesse ad ogni singola scadenza.

La Regione eroga il contributo successivamente alla presentazione della documentazione.

Art. 45.

Procedimento per assegnazione contributi

L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 40, 42 e 43 è disposta con decreto del presidente della giunta su delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare

TITOLO V

RIORDINO E COORDINAMENTO TARIFFARIO

Art. 46.

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina le tariffe degli autoservizi di linea di competenza regionale, compresi quelli sostitutivi di altri servizi di pubblico trasporto.

Sono esclusi gli autoservizi di gran turismo.

Art. 47.

Tariffe

Dall'inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le tariffe dei servizi di cui al precedente articolo sono quelle indicate nella tabella allegato *A*, salvo disposizioni transitorie comprese negli articoli seguenti.

Art. 48.

Calcolo del prezzo del biglietto di corsa semplice

Il prezzo dei biglietti ordinari dei viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea ed è determinato secondo i seguenti criteri e modalità:

1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

2) per ogni relazione, il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

3) nel calcolo delle distanze chilometriche le frazioni di chilometro sono arrotondate per eccesso;

4) per le relazioni comuni a più autolinee su uguale percorso si applica prezzo uguale;

5) per le relazioni che iniziano e/o terminano in corrispondenza di una fermata facoltativa si applica il prezzo relativo alla fermata per la quale è previsto il frazionamento di tariffa e che rispettivamente precede o segue quella facoltativa;

6) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

Non è ammessa alcuna riduzione sul prezzo dei biglietti ordinari.

Art. 49.
Abbonamenti e biglietti andata e ritorno

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento nominale e biglietti di A.R. validi per determinate relazioni.

I. tipi di abbonamento ammessi sono i seguenti:

1) abbonamento settimanale nominale a tariffa preferenziale per impiegati, insegnanti, operai e studenti valido per effettuare corse illimitate dal lunedì al sabato;

2) abbonamento mensile nominale a tariffa preferenziale per impiegati, insegnanti, operai e studenti valido per viaggi illimitati da effettuarsi entro un mese dalla data di emissione.

Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di corsa semplice Per i seguenti numeri di corse:

settimanale: 12 corse;
mensile: 50 corse,

ed applicando sul prezzo così ottenuto gli sconti di cui alla tabella allegato *B*.

Il prezzo degli abbonamenti è arrotondato alle 100 lire superiori.

Per gli abbonamenti nominali settimanali e mensili il viaggiatore deve munirsi di apposita tessera con fotografia rilasciata dal vettore su richiesta dell'utente, che dimostri di averne titolo, valida nell'anno solare di emissione e rinnovabile.

Il prezzo della tessera di riconoscimento di cui al comma precedente, in sede di rilascio è fissato in L. 1.000.

Il prezzo del biglietto di A.R. è calcolato scontando del 15% il doppio della tariffa del biglietto di corsa semplice ed arrotondando il prezzo ottenuto alle 100 lire superiori.

Art. 50.
Tariffe speciali

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare è autorizzata a fissare tariffe speciali per le autolinee con caratteristiche urbane e suburbane.

Art. 51.
Biglietti cumulativi

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, sentita la competente commissione consiliare, le iniziative necessarie per definire modalità e criteri di ripartizione degli introiti nell'ambito di un sistema di unificazione dei documenti di viaggio e di rilascio degli stessi.

Art. 52.
Bagagli

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un solo collo purchè di peso non superiore a kg. 10 e di dimensioni non superiori a cm. 50 × 30 × 25.

Per ogni bagaglio appresso e per quelli che eccedono il peso e le dimensioni di cui al comma precedente, il prezzo del biglietto è calcolato in base alla tariffa indicata nella tabella allegato *C*.

Per i bagagli di peso superiore a 10 kg. la tassazione deve essere fatta al netto dei primi 10 trasportati in franchigia.

Art. 53.
Approvazione

Le imprese devono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, presentare per l'approvazione, alla giunta regionale, settore trasporti, le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe.

Art. 54.
Agevolazioni di viaggio

Hanno diritto alla libera circolazione sugli autoservizi cui si applica la presente normativa, i ciechi, con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto con correzione di lenti e i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio, purchè provvisti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione previa esibizione di documentazione atta a comprovare lo stato di cecità parziale o totale o di invalidità.

L'accompagnatore di persona affetta da cecità assoluta ha diritto alla gratuità del viaggio.

Art. 55.
Divieti

Alle aziende che gestiscono autolinee di competenza regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semigratuiti validi sulle linee da esse gestite, salvo i casi di cui al precedente articolo e di quelli espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le tessere ed i biglietti già rilasciati, al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.
Contributi regionali

La concessione dei contributi regionali di esercizio e per investimento nel settore delle autolinee è in ogni caso subordinata alla applicazione integrale delle norme della presente legge e delle tariffe di cui alle tabelle allegati *A-B-C*.

Art. 57.
Sanzioni

I viaggiatori di autolinee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio scaduto o comunque non valido, sono tenuti: oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a L. 5.000.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le imprese mediante gli agenti applicati all'esercizio.

A tal fine le imprese devono disporre che tali agenti assumano la qualità di agenti giurati nelle forme volute dalla legge.

Il verbale di accertamento da redigersi sul formulario predisposto dalla giunta regionale deve, in ogni caso, contenere l'indicazione dell'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.

La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma spetta all'impresa.

Art. 58.
Norme transitorie

I prezzi dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti praticati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge che risultino inferiori, rispettivamente, a quelli indicati nella tabella allegato *A* o ottenuti applicando il sistema di calcolo di cui al precedente art. 49 sono aumentati — salvo i casi cui si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 946/1977, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43 — del 20% dall'inizio del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

I successivi aumenti, da non praticarsi prima del 30 maggio 1979, sono deliberati nell'entità e nei tempi di applicazione dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

I prezzi dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti praticati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge che risultino superiori, rispettivamente, a quelli indicati nella tabella allegato *A* o ottenuti applicando il sistema di calcolo di cui al precedente art. 49 sono ridotti ai valori fissati dalla presente legge.

Art. 59.

Meccanizzazione

Entro il 1° gennaio 1980 sull'intera rete di autolinee deve essere introdotto l'impiego delle moderne tecniche di riscossione e di annullamento dei documenti di viaggio.

La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, formula proposte concrete in ordine al tipo di meccanizzazione da adottare ed ai tempi e modi di introduzione nell'esercizio delle nuove tecniche.

Le imprese che non si adeguano alle direttive regionali, entro il termine di cui al comma primo, sono escluse dai contributi di esercizio.

Art. 60.

Contributi per la meccanizzazione

La regione Abruzzo, per il conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente, concede alle imprese di trasporto pubbliche e private, agli enti locali, singoli od associati, e loro aziende speciali costituite in base al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in alternativa:

a) un contributo in conto capitale del 50% sulle spese di acquisto dei dispositivi prescelti;

b) un contributo del 50% sul canone di locazione dei dispositivi nel caso di operazione di leasing.

Ai fini della determinazione dei risultati di gestione per l'erogazione dei contributi di esercizio il canone di locazione non concorre a comporre il costo chilometrico.

In caso di pubblicazione il valore di stima dei dispositivi da rilevare viene proporzionalmente ridotto del 50%.

Art. 61.

Presentazione domanda

Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui all'articolo precedente devono presentare domanda in bollo alla giunta regionale, settore trasporti, allegando a seconda del contributo richiesto:

a) fotocopia autenticata della fattura di acquisto;

b) copia autenticata del contratto di locazione con facoltà di acquisto e successivamente copia autenticata delle fatture emesse ad ogni singola scadenza delle rate di canone.

Art. 62.

Erogazione contributi

L'erogazione dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art 60 e disposta, previa presentazione degli atti giustificativi della spesa sostenuta, con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta regionale.

TITOLO VI

CONTRIBUTI

Art. 63.

Finalità ed oggetto

La regione Abruzzo, nel quadro della riforma complessiva del sistema delle autolinee, allo scopo di favorire il processo di unificazione ed omogeneizzazione del trattamento economico e normativo per i lavoratori del settore del trasporto pubblico, nonchè al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di linea, dispone per il triennio 1978-80:

1) interventi finanziari a favore delle imprese che gestiscono pubblici servizi di trasporto nella Regione e di enti locali, singoli o associati che gestiscono autolinee per viaggiatori anche in economia, per far fronte all'applicazione del testo unico di cui all'accordo 4 giugno 1976 siglato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra le organizzazioni delle categorie interessate, con le modalità e criteri di applicazione definiti con l'accordo regionale del 24 aprile 1978;

2) interventi finanziari a titolo di contributo di esercizio alle imprese che gestiscono pubblici autoservizi per trasporto di persone.

Art. 64.

Applicazione del testo unico per il 1978

La giunta regionale d'Abruzzo è autorizzata a corrispondere alle imprese di trasporto pubblico, che sono tenute all'applicazione del contratto A.N.A.C., un contributo annuo lordo per ciascun dipendente di L. 2.800.000 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978.

Il contributo è elevato di L. 500.000 per le aziende che, impiegando più di 25 dipendenti, sono tenute all'applicazione del regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148.

I contributi dei quali le aziende interessate abbiano beneficiato per effetto della legge regionale 2 marzo 1978, n. 12, sono integralmente e contestualmente recuperati in sede di applicazione del presente articolo.

Il contributo è riducibile per il riassorbimento delle competenze accessorie e per il divieto di cumulo, nell'ambito di ciascun istituto, fra il trattamento derivante dal nuovo contratto e quello stabilito da preesistenti accordi.

Il contributo viene erogato in rate trimestrali anticipate.

Sono escluse dai predetti contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Per le imprese che cessano dall'esercizio nel corso dell'anno 1978, le anticipazioni trimestrali vengono sospese ed è fatto obbligo di restituire proporzionalmente le somme del periodo di riferimento non utilizzate

Con le stesse modalità di cui al quinto comma vengono concesse le anticipazioni alle imprese, comprese quelle a capitale pubblico, che subentrano nell'esercizio nel corso del 1978.

Gli interventi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono estesi anche a favore di enti locali, singoli o associati, che gestiscono in economia pubblici servizi di linea per viaggiatori.

Alle imprese con dipendenti regolati da contratto FENIT, che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, può essere accordato allo stesso titolo un contributo annuo di L. 508.000. Di esso si tiene conto in occasione della revisione della sovvenzione ed è fatto salvo il rimborso alla Regione del contributo erogato, in sede di corresponsione della sovvenzione di esercizio revisionata per l'anno 1978.

La giunta regionale è autorizzata a concedere inoltre, a quelle imprese che, per l'applicazione del nuovo contratto del 4 giugno 1976 per l'anno 1978, avessero sostenuto un onere superiore al contributo annuo erogato dalla Regione ai sensi del presente articolo, un ulteriore contributo fino alla concorrenza della spesa sostenuta previa presentazione di documentato rendiconto da parte delle aziende interessate completato da apposita dichiarazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda e giurata davanti al pretore competente per territorio.

Art. 65

Applicazione del testo unico per il 1976 e 1977

Per l'applicazione del testo unico negli anni 1976-1977, la giunta regionale d'Abruzzo è autorizzata a corrispondere alle imprese di trasporto pubblico i seguenti contributi:

1) per le imprese con dipendenti regolati dal contratto A.N.A.C. e per gli enti locali, singoli o associati, che gestiscono in economia pubblici servizi di linea per viaggiatori:

a) di L. 616.000, comprensive degli oneri a carico dei lavoratori e dell'azienda, e in pro-rata mensile per periodi di permanenza superiore a quindici giorni per ciascun mese, per ciascun dipendente a saldo e stralcio di ogni spettanza a qualsiasi titolo conseguente al nuovo trattamento economico per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977;

b) per l'applicazione dei benefici economici derivanti dalle nuove tabelle delle qualifiche.

Per il 1976:

L. 216.000 lorde annue compresi gli oneri aziendali per ciascun dipendente appartenente alle seguenti qualifiche: capo operaio di 2ª classe-autista di linea-operaio scelto-controllore-capo ufficio principale;

L. 145.000 annue lorde compresi gli oneri aziendali per ciascun dipendente appartenente a tutte le altre qualifiche.

Per il 1977:

L. 404.000 annue lorde compresi gli oneri aziendali per ciascun dipendente appartenente alle seguenti qualifiche: autista di linea-operaio scelto-controllore-capo ufficio principale-capo operaio di 2ª classe;

L. 360.000 annue lorde, compresi gli oneri aziendali per ciascun dipendente appartenente alle seguenti qualifiche: bigliettaio scelto-manovale specializzato-portiere-manovale-custode-stenodattilografo-fattorino;

L. 303.000 annue lorde, compresi gli oneri aziendali, per ciascun dipendente appartenente a tutte le altre qualifiche;

2) per le aziende con dipendenti regolati da contratto FENIT, che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, viene corrisposto allo stesso titolo il contributo di cui al punto 1, lettera *A*), nonchè quello di L. 200.000 annue, compresi gli oneri a carico delle aziende, per l'applicazione dei benefici economici derivanti dalle nuove tabelle delle qualifiche. Di essi si tiene conto in occasione della revisione della sovvenzione ed è fatto salvo il rimborso alla Regione dei contributi erogati in sede di corresponsione della sovvenzione di esercizio revisionata per gli anni 1976 e 1977.

Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 66.

Applicazione del testo unico
Indennità di buonuscita per gli agenti esonerati nel 1976-77-78

La giunta regionale, per ciascuno degli agenti regolati con contratto A.N.A.C., che cessi o abbia cessato dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1° gennaio 1976, è autorizzata a corrispondere un contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello del contratto A.N.A.C. 10 dicembre 1970.

Detto contributo assorbe, integra e viene compensato con quello erogato in applicazione del « Protocollo d'intesa ».

Art. 67.

Modalità per l'erogazione dei contributi

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dagli articoli 64 e 65 devono inoltrare al presidente della giunta regionale per il tramite del settore trasporti domanda in bollo a firma del titolare o del legale rappresentante, che deve contenere:

1) la dichiarazione attestante l'impegno ad applicare nei confronti del personale dipendente il nuovo contratto nazionale di lavoro del 4 giugno 1976 e di versare entro i termini di legge le ritenute dei lavori nonchè i contributi aziendali;

2) la dichiarazione che per il personale impiegato non vengano percepiti contributi allo stesso titolo;

3) la dichiarazione, che le aziende sono tenute ad applicare o meno al personale dipendente il D.P.R. 8 gennaio 1941, n. 148.

La domanda deve essere corredata di due distinti elenchi nominativi del personale con l'indicazione per ciascun dipendente del numero di matricola, della data di assunzione e di licenziamento, della qualifica nonchè, per il primo elenco, relativo alla applicazione del testo unico anno 1978, l'indicazione dell'ammontare del contributo richiesto per i mesi di permanenza in servizio, e per il secondo del contributo richiesto per gli anni 1976-77 per la parte economica e per l'applicazione della nuova tabella delle qualifiche.

Per le presenze in servizio degli agenti per periodi inferiori ad un mese, i contributi sono erogati nella quota corrispondente a 1/12 soltanto se le presenze risultino superiori a quindici giorni.

Le imprese che intendono beneficiare dell'ulteriore contributo previsto dall'art. 64, ultimo comma, devono inoltrare domanda in bollo al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, entro il termine perentorio del 31 marzo 1979, corredata della documentazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 64 della presente legge.

Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'art. 66 devono, entro trenta giorni dalla data di esonoro, inoltrare domanda in bollo al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, corredata del prospetto comparativo di liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante a ciascun dipendente in applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro 4 giugno 1976 e di quella risultante in base al contratto A.N A.C

Il prospetto comparativo deve riportare in calce apposita dichiarazione di veridicità sui dati esposti, firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, giurata davanti al pretore competente per territorio.

Art. 68.

Contributo di esercizio

Alle imprese che gestiscono pubblici servizi di linea di trasporti di persone di competenza regionale ed alle imprese, comprese quelle a capitale pubblico, che dovessero assumere gli stessi servizi nel corso del 1978, può essere riconosciuto per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978 un contributo chilometrico fino ad un massimo di L. 130/km., calcolato sulle percorrenze delle autolinee gestite, espresse in autobus/km., limitatamente alle corse in esercizio ed aumentate della percorrenza delle corse bis effettuate e regolarmente denunciate. E' altresì ammessa a contributo la percorrenza delle linee attribuite dalla Regione in via provvisoria e precaria.

Il contributo viene così liquidato:

1) per le imprese che cessano dall'esercizio nel corso dell'anno 1978 all'atto della cessazione e sulla base dei risultati di bilancio accertati al 31 dicembre 1977 riferiti in dodicesimi al periodo di esercizio 1978. In tal caso il contributo è aumentato di L. 30/km.

Le frazioni di mese si arrotondano al dodicesimo superiore od inferiore rispettivamente per periodi di esercizio oltre o fino a quindici giorni;

2) per le altre imprese in quote pari ai dodicesimi di autobus/km. svolti nel corso dell'esercizio 1978 e sulla base dei risultati di esercizio accertati al 31 dicembre 1978.

Il contributo di esercizio viene erogato solo nel caso che risulti passivo il conto economico dell'intera attività per gli anni 1977-78, rispettivamente per le aziende che cessano, continuano o subentrano, e fino a concorrenza del minor deficit accertato fra l'intera attività di trasporto e quella riferita alle sole linee di competenza regionale.

Il costo chilometrico aziendale è ammissibile entro i limiti massimi che saranno fissati dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, su proposta del settore trasporti, al netto, comunque, del contributo erogato per l'applicazione del testo unico di cui all'art. 64.

Non sono ammesse a contributo le imprese a favore delle quali la Regione, lo Stato o gli enti locali intervengano, anche indirettamente, con altri benefici economici al ripiano delle passività di esercizio.

Art. 69.

Modalità di erogazione dei contributi chilometrici

Le domande per l'ammissione al contributo di cui all'art. 68 devono essere presentate al presidente della giunta regionale per il tramite del settore trasporti:

1) dalle imprese che cessano dal servizio nel corso del 1978 entro trenta giorni dalla cessazione;

2) dalle altre imprese, comprese quelle che subentrano nell'esercizio nel corso del 1978, entro il 31 gennaio 1979, corredando la domanda della seguente documentazione a pena di esclusione dal contributo:

a) conto economico della gestione 1978, relativo a tutta l'attività di trasporto redatto su apposito modulo predisposto dal settore trasporti;

b) elenco di tutte le autolinee esercitate di concessione statale, regionale o comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio;

c) copia degli orari delle autolinee regionali gestite, con apposto il visto di attualità dei servizi da parte dei comuni capi linea;

d) copia conforme delle scritture IVA obbligatorie;

e) dichiarazione degli enti locali, patronati scolastici, uffici postali, relativa ai canoni e sussidi corrisposti o deliberati per l'esercizio 1978, ovvero, nella negativa, dichiarazione dell'impresa di non aver percepito sussidi o canoni;

f) dichiarazione di aver corrisposto quanto dovuto per l'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro del 4 giugno 1976.

Art. 70.

Acconti sui contributi chilometrici

E' in facoltà della giunta regionale concedere su richiesta delle imprese un acconto sui contributi di esercizio di cui all'art. 68 pari all'80% del contributo chilometrico liquidato per l'anno 1976.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso del 1977 o 1978 l'acconto è pari a L. 80 per autobus/km. degli autobus/km. per l'anno 1978 desunti dagli atti di affidamento dell'esercizio.

L'acconto viene erogato in anticipazioni trimestrali.

Art. 71.

Modalità per la erogazione dell'acconto

Le imprese che intendono beneficiare dell'acconto di cui all'art. 70 devono inoltrare al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, domanda in bollo, corredata della dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante la situazione di rego-

larità dei versamenti o di esposizione debitoria relativa al bimestre precedente a quello di presentazione della domanda di acconto.

In caso di dichiarata esposizione debitoria la Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, trattiene per corrispondere direttamente all'I.N.P.S., una somma pari al debito contratto verso l'istituto previdenziale.

Per le erogazioni delle successive rate di anticipazioni trimestrali le imprese sono tenute a documentare di volta in volta la regolarità dei versamenti I.N.P.S.

Art. 72.

Liquidazione finale dei contributi chilometrici

La liquidazione dei contributi di cui all'art. 68, in sede di attribuzione definitiva, è determinata dalla giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 73.

Contributi di esercizio anni 1979-80

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare permanente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è autorizzata a definire per gli anni 1979-80 entità, criteri e modalità di erogazione di contributi di esercizio alle imprese che esercitano pubblici servizi di linea per trasporto di persone di competenza regionale.

Art. 74.

Rifinanziamento leggi regionali numeri 64/1975, 52/1976 e 58/1977

Per l'anno 1978 è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 a titolo di integrazione degli interventi finanziari previsti dall'art. 9, lettera *b*), della legge 7 settembre 1975, n. 64, dell'art. 24 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52 e dell'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 7 settembre 1977, n. 58.

Art. 75.

Norma finanziaria

La spesa derivante dalla applicazione della presente legge, per l'anno 1978, è suddivisa nei termini che seguono:

per l'art. 8: lire 20 milioni;
per gli articoli 29 e 30: lire 2.500 milioni;
per gli articoli 37, 40 e 43: lire 725 milioni;
per l'art. 60: lire 5 milioni;
per gli articoli 64, 65 e 66: lire 5.400 milioni;
per l'art. 68: lire 3.000 milioni;
per l'art. 74: lire 1.500 milioni.

All'onere complessivo, valutato, per l'anno 1978, in lire 13.150 milioni, si provvede nei termini che seguono:

a) per la somma di lire 725 milioni, con lo stanziamento di cui al cap. 1871 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, denominato « Contributi nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale »;

b) per la somma di lire 12.425 milioni mediante prelevamento di pari importo dal cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, denominato « Fondo globale occorrente per far fronte agli oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti ulteriori programmi di sviluppo » per competenza e per cassa.

Nell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1978 sono introdotte le seguenti riduzioni:

partita n. 2: L. 5.825.005.000;
partita n. 12: L. 6.599.995.000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978, per quanto riguarda il finanziamento assicurato con i fondi indicati nel precedente punto *b*), sono apportate ai termini dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Le leggi di bilancio inerenti agli esercizi 1979 e 1980 determinano gli oneri eventualmente occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale 1978-80, riguardanti il settore trasporti.

Art. 76.

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Art. 77.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 ottobre 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

(9283)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790210)